

Reg. Pubblic. Nr 140/2010

Pubblicazione all'Albo comunale dall' 8 al 23 aprile 2010

Pubblicazione nella rete intranet del Comune in data 8/04/2010

Pubblicazione nel sito del Comune in data 8/04/2010

**Codice disciplinare per il personale dirigenziale degli Enti Locali  
CCNL Dirigenza Enti Locali del 22.02.2010**

**Art. 6  
Sanzioni e procedure disciplinari**

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 5 del CCNL 22.02.2010, secondo la gravità dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 7 del CCNL 22.02.2010, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - a. sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
  - b. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art.7;
  - c. licenziamento con preavviso;
  - d. licenziamento senza preavviso.
2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001.
3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
4. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

**Art. 7**  
**Codice disciplinare**

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
  - a) la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
  - b) le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Ente o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
  - c) l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'art 7 del CCNL 22.02.2010, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

**Tabella riepilogativa delle sanzioni specifiche**

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art 7 comma 4 CCNL 22.02.2010	a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.55-quater, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.165 del 2001;  b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;  c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;  d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente di essere	<b>Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500</b> , graduando l'entità della stessa in relazione dei criteri previsti dal comma 1 dell'art 7 del CCNL 22.02.2010

	<p>stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;</p> <p>e) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;</p> <p>f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'Ente o per gli utenti;</p> <p>g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'Ente.</p> <p>h) violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 55 novies del D.Lgs n. 165 del 2001</p>	
--	---	--

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
<p>Art 7 comma 5 CCNL 22.02.2010</p> <p>Art 55bis comma 7 D.Lgs 165/01</p>	<p>Rifiuto, senza giustificato motivo, di dare la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare precedente pur essendo a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso ovvero resa di dichiarazioni false o reticenti.</p>	<p><b>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 15 giorni</b>, commisurata all'illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso</p>

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
<p>Art 7 comma 6 CCNL 22.02.2010</p> <p>Art 55sexies comma 3 D.Lgs 165/01</p> <p>Art 55septies comma 6 D.Lgs 165/01</p>	<p>Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o valutazioni manifestatamente infondate di insussistenza di condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare.</p> <p>Mancata osservanza delle disposizioni sui controlli sulle assenze</p>	<p><b>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 3 mesi</b>, in proporzione alla gravità della sanzione disciplinare omessa</p> <p>Contemporanea mancata attribuzione della retribuzione di risultato per l'importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione.</p>

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art 7 comma 7 CCNL 22.02.2010  Art 55sexies comma 1 D.Lgs 165/01	Violazione da parte del lavoratore degli obblighi della prestazione lavorativa stabiliti da norme, regolamenti, contratti collettivi di lavoro od individuali, da provvedimenti dell'amministrazione o da codici di comportamento, che abbia comportato condanna per la pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante.	<b>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi</b> , in proporzione all'entità del risarcimento, fatta salva altra sanzione disciplinare.

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art 7 comma 8 CCNL 22.02.2010	<p>a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art 7 del CCNL 22.02.2010, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;</p> <p>b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;</p> <p>c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;</p> <p>d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;</p> <p>e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;</p> <p>f) occultamento da parte del dirigente di</p>	<b>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi</b> graduando l'entità della stessa in relazione dei criteri previsti dal comma 1 dell'art 7 del CCNL 22.02.2010

	<p>fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati;</p> <p>g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all'Ente o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;</p> <p>h) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;</p> <p>i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;</p> <p>j) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 2, della legge n.69 del 2009.</p>	
--	--	--

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
<p>Art 7 comma 9 CCNL 22.02.2010</p> <p>Art 55quater comma 1 lett b) D.Lgs 165/01</p> <p>Art 55quater comma 1 lett c) D.Lgs 165/01</p>	<p>a) le ipotesi considerate nell'art.55-quater, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.n.165 del 2001:</p> <p>Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;</p> <p>Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio;</p> <p>b) Recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'art 7 del CCNL 22.02.2010, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.</p>	<p><b>Licenziamento con preavviso</b></p>

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art 7 comma 9 CCNL 22.02.2010	a) le ipotesi considerate nell'art.55- quater, comma 1, lett.a), d), e) ed f) del D.Lgs.n.165 del 2001:	<b>Licenziamento senza preavviso</b>
Art 55quater comma 1 lett a) D.Lgs 165/01	Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. (fermo restando l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art 55 quinquies del D.Lgs 165/01);	
Art 55quater comma 1 lett d) D.Lgs 165/01	Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera;	
Art 55quater comma 1 lett e) D.Lgs 165/01	Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;	
Art 55quater comma 1 lett f) D.Lgs 165/01	Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione comunque denominata del rapporto di lavoro;	
	b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 9 e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del CCNL 22.02.2010;	
	c) condanna, anche non passata in giudicato, per:	
	1. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;	
	2. gravi delitti commessi in servizio;	
	3. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;	
	d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti	

	<p>aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;</p> <p>e) recidiva plurima atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.</p>	
--	--	--

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 5 del CCNL 22.02.2010, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, secondo le previsioni dell'art.55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.n.165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs.n.150 del 2009 si applicano dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

§ § §

Lì, 6.04.2010

Il Direttore Generale  
Dr Francesco Babetto

